

**Ordinanza del DFE
sul controllo dell'importazione e del transito
di animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)**

del 16 maggio 2007 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE);

visto l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 aprile 2007² concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi;

visti gli articoli 3 capoverso 2, 10 capoverso 5 e 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 agosto 2008³ concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA);

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007⁴ concernente l'importazione di animali da compagnia,⁵

ordina:

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza stabilisce:

- a. da quali Paesi o regioni e da quali aziende sono autorizzati l'importazione e il transito di animali e prodotti animali;
- b. quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
- c.⁶ quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.

Art. 2 **Definizioni**

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'OITE.

RU 2007 2717

¹ RS 916.443.10

² RS 916.443.12

³ RS 916.443.13

⁴ RS 916.443.14

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

Art. 3 Condizioni di importazione e transito

¹ I testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell'allegato 1.

² In mancanza di disposizioni della Comunità europea, l'Ufficio federale di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito. Trattandosi di derrate alimentari di origine animale, esso stabilisce le condizioni di importazione e transito d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica.

Art. 4 Certificati complementari

¹ Per l'importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell'Unione europea è richiesto un certificato complementare conformemente all'allegato 11 appendice 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):

- a. animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV (cap. I B n. 6 dell'Accordo);
- b. animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky (cap. I B n. 7 dell'Accordo); e
- c. gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (cap. IV B n. 8 dell'Accordo).

² Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato *Traces*.

³ Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet⁸.

Art. 5 Controllo da parte del servizio veterinario di confine⁹

L'obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007¹⁰ relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

⁷ RS 0.916.026.81

⁸ http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/?lang=it

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 31 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5273).

¹⁰ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

Art. 5a¹¹ Importazione e transito soggetti a oneri particolari

I prodotti animali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell'importazione si applicano oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2-4 OITPA sono elencati nell'allegato 3.

Art. 5b¹² Importazione nel traffico turistico

¹ L'importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 4.

² I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

...¹³

Art. 7¹⁴**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4443).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1619).

¹³ Le modifiche possono essere consultate alla RU **2007** 2717.

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

Allegato I¹⁵
(art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi, carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi	Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010, recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 243 del 16.9.2010, pag. 16. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47. Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell'11 giugno 2010, che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I cpv. I dell'O del UFV del 9 nov. 2010 (RU **2010** 5097). Aggiornato dai n. I delle O del UFV del 25 nov. 2010 (RU **2010** 5541), del 6 dic. 2010, (RU **2010** 6289), del 15 dic. 2010 (RU **2010** 6397), del 23 dic. 2010 (RU **2011** 47) e del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6291).

Categoria	Testo normativo dell'UE
2. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47. Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell'11 giugno 2010, che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.
3. equidi; sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 930/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione 2010/776/UE della Commissione, del 15 dicembre 2010, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Brasile, al Kuwait e alla Siria figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, GU L 332 del 16.12.2010, pag. 38. Decisione 2010/613/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito, versione della GU L 268 del 12.10.2010, pag. 40.

Categoria

Testo normativo dell'UE

4. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotto

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1;

modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1.

Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74;

modificata in ultimo dalla decisione 2010/734/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria, GU L 316 del 2.12.2010, pag. 10.

Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42;

modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell'11 giugno 2010, che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.

5. embrioni di bovini

Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19;

modificata in ultimo dalla decisione 2009/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l'elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 22.

6. sperma di animali domestici della specie bovina

Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21;

modificata in ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 42 del 16.02.2008, pag. 63.

Categoria	Testo normativo dell'UE
7. sperma di animali domestici della specie suina	Decisione 2009/893/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione, versione della GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.
8. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74.
9. ovuli ed embrioni della specie suina	Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del 2.08.2008, pag. 32.
10. volatili diversi dal pollame	Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 75 del 23.3.2010, pag. 18. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione 2010/734/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria, GU L 316 del 2.12.2010, pag. 10.
11. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, versione della GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12. Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42;

Categoria

Testo normativo dell'UE

modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell'11 giugno 2010, che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.

12. lumache, cosce di rana, gelatina, miele e pappa reale destinati al consumo umano

Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17; modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell'11 giugno 2010, che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.

13. sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1;

modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1.

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;

modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.

Categoria	Testo normativo dell'UE
14. latte	Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, versione della GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1. Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell'11 giugno 2010, che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.
15. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura, prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi, GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 22. Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94. Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 154 del 30.4.2004, pag. 43; modificata in ultimo dalla decisione 2010/327/UE della Commissione, dell'11 giugno 2010, che modifica l'allegato della decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 147 del 12.6.2010, pag. 5.
16. prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53;

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dalla decisione 2010/725/UE della Commissione, del 26 novembre 2010, recante modifica all'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda il titolo e la voce relativa al Cile nell'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano, GU L 312 del 27.11.2010, pag. 45.

2. Aziende di Paesi terzi autorizzate

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. embrioni di bovini	Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione 2009/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l'elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 22.
2. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.
3. gelatine	Decisione 2001/556/CE della Commissione, dell'11 luglio 2001, relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatine destinate al consumo umano, GU L 200 del 25.07.2001, pag. 23; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
4. involucri di origine animale	Decisione 1999/120/CE della Commissione del 27 gennaio 1999 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale, GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21;

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
5. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 149 del 15.6.2010, pag. 1.
6. carni fresche di pollame	Decisione 97/4/CE della Commissione del 12 dicembre 1996 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame, GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
7. carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento	Decisione 97/467/CE della Commissione del 7 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.

Categoria	Testo normativo dell'UE
8. carni di selvaggina	Decisione 97/468/CE della Commissione del 7 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina, GU L 199 del 26.7.1997, pag. 62; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
9. carni macinate e preparazioni di carni	Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni, GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
10. prodotti a base di carne	Decisione 97/569/CE della Commissione del 16 luglio 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne, GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
11. latte	Decisione 97/252/CE della Commissione del 25 marzo 1997 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46;

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
12. sperma di animali domestici della specie bovina	Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21; modificata in ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63.
13. sperma di animali domestici della specie suina	Decisione 2009/893/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione, versione della GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.
14. prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Decisione 2006/199/CEE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d'America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.
15. animali d'acquacoltura	Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.
16. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74.

3. Elenco dei testi normativi dell'Unione europea concernenti i certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi, carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi	Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, versione della GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321, rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128. Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 810/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010, recante modifica al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 243 del 16.9.2010, pag. 16. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 956/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei test rapidi, GU L 279 del 23.10.2010, pag. 10.
2. equidi	Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, versione della GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9.
3. cavalli registrati	Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto, GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74.

Categoria	Testo normativo dell'UE
	Decisione 2010/613/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestre delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito, versione della GU L 268 del 12.10.2010, pag. 40. Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16.
4. cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali	Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto, GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74.
5. equidi da macello	Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
6. equidi registrati ed equidi da riproduzione e produzione	Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16; modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto, GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74.

Categoria	Testo normativo dell'UE
7. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione 2010/734/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria, GU L 316 del 2.12.2010, pag. 10.
8. embrioni di bovini	Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.02.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione 2009/873/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l'elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità, GU L 315 del 2.12.2009, pag. 22.
9. sperma di animali domestici della specie bovina	Decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 292 del 15.09.2004, pag. 21; modificata in ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63.
10. sperma di animali domestici della specie suina	Decisione 2009/893/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all'importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione, versione della GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.

Categoria	Testo normativo dell'UE
11. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.
12. scambi e importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata in ultimo dalla decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni, GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56.
13. volatili diversi dal pollame	Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, GU L 75 del 23.3.2010, pag. 18. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione 2010/734/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria, GU L 316 del 2.12.2010, pag. 10.
14. cani, gatti e furetti	Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati, versione della GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48.

Categoria	Testo normativo dell'UE
15. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	Regolamento (CE) n. 119/2009 della commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, versione della GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.
16. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1.
17. preparazioni di carni	Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da Paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.09.2000, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione 2008/592/CE della Commissione, del 3 luglio 2008, recante modifica della decisione 2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di preparazioni di carni provenienti da paesi terzi, GU L 190 del 18.7.2008, pag. 27.
18. gelatina commestibile, collagene e materie prime per la produzione di gelatina commestibile e collagene	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31.

Categoria	Testo normativo dell'UE
19. latte	Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, versione della GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.
20. involucri di origine animale	Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2004/414/CE della Commissione del 28 aprile 2004 che modifica la decisione 2003/779/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria relative agli involucri di origine animale in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità, versione della GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64, rettificata nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 56.
21. sottoprodotti di origine animale	Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 237 dell'8.9.2010, pag. 1. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.
22. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura e prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi, GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 22.

Categoria	Testo normativo dell'UE
23. prodotti della pesca e d'acquacoltura, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94. Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31. Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d'America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.
24. cosce di rana e lumache	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.11.2005, pag. 27; modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31.
25. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74.

Categoria	Testo normativo dell'UE
	Decisione 2008/635/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, relativa alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione, versione della GU L 206 del 2.8.2008, pag. 17.
26. miele e altri prodotti apicoli	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31.

4. Paesi terzi che beneficiano di agevolazioni sui certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo dell'UE
Nuova Zelanda	Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 338 del 5.12.2006, pag. 45.

5. Misure protettive nei confronti della salute animale e della sicurezza delle derrate alimentari

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. prodotti di origine animale	Decisione 2002/994/CEE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione 2009/799/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 42. Decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar, GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63; modificata in ultimo dalla decisione 2010/611/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2010, che modifica la decisione 2006/241/CE per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar, GU L 266 del 9.10.2010, pag. 62.
2. carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento; preparazioni e prodotti a base di tali carni; alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi derivati da tali carni; uova per il consumo umano; trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli	Decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi, GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20; modificata in ultimo dalla decisione 2010/734/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria, GU L 316 del 2.12.2010, pag. 10.
3. molluschi bivalvi vivi	Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9; modificata in ultimo dalla decisione 2010/641/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, GU L 280 del 26.10.2010, pag. 59.
4. prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar, versione della GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73. Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d'emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall'Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.

Categoria	Testo normativo dell'UE
	Regolamento (CE) n. 601/2008 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativo a misure di protezione che si applicano ad alcuni prodotti della pesca importati dal Gabon e destinati al consumo umano, versione della GU L 165 del 26.6.2008, pag. 3. Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, versione della GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 49. Decisione 2010/387/UE della Commissione, del 12 luglio 2010, che modifica la decisione 2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, versione della GU L 178 del 13.7.2010, pag. 31. Decisione 2010/220/UE della Commissione, del 16 aprile 2010, relativa a misure d'emergenza che si applicano alle partite di prodotti della pesca d'allevamento importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano, versione della GU L 97 del 17.4.2010, pag. 17. Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano, versione della GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51.
5. pesci vivi e prodotti dell'acquacoltura	Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.
6. derrate alimentari o mangimi contenenti latte o prodotti a base di latte	Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione, versione della GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3, rettificato nella GU L 161 del 29.6.2010, pag. 12.

*Allegato 2*¹⁶

¹⁶ Abrogato dal n. II dell'O del DFE del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

Allegato 3¹⁷
(art. 5a)

Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2-4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

1. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 16 del Regolamento (CE) n. 1774/2002¹⁸ per l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti;
2. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 3D del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati;
3. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 3F del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
4. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 8 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di sottoprodotti animali destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici;
5. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 10B del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
6. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 14A del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici;
7. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 14B del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici;
8. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 4C del Regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'importazione di prodotti sanguigni destinati ad usi

¹⁷ Introdotto dal n. II dell'O del DFE del 27 ago. 2008 (RU **2008** 4443). Aggiornato dai n. I delle O dell'UFV del 13 gen. 2009 (RU **2009** 161), del 20 lug. 2010 (RU **2010** 3323) e dal n. I cpv. 2 dell'O dell'UFV del 9 nov. 2010, in vigore dal 22 nov. 2010 (RU **2010** 5097).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ott. 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 595/2010, GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 1.

tecnic, ad eccezione del siero di equidi e dei prodotti intermedi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione¹⁹;

9. certificato secondo il modello dell'allegato X capitolo 18 del Regolamento (CE) n. 1774/2002, per la spedizione o il transito nell'Unione europea di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dic. 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio, versione della GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

Allegato 4²⁰
(art. 5b)

Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi

I. Non possono essere importati:

- a. sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (numero II) e degli alimenti speciali per animali di cui al numero III lettera a; e
- b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui al numero II e dell'importazione di cui al numero III lettera d:

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
1. ex capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte, ad eccezione delle cosce di rane
2. 0401-0406	Latte e derivati del latte	Tutti
3. 0504 00	Budella, vesciche e stomaci di animali diversi dai pesci	Tutti
4. 1501 00	Grassi di maiale, compreso lo strutto, e grassi di volatili	Tutti
5. 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina	Tutti
6. 1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo	Tutti
7. 1506 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, a meno che siano stati modificati chimicamente	Tutti
8. 1601 00	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti
9. 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Tutte
10. 1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	Tutti
11. ex 1901	Estratti di malto e preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
12. ex 1902	Paste alimentari, p. es. spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

²⁰ Introdotta dal n. II dell'O del DFE dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1619).

	Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
13.	ex 1905 90	Pane, torte, biscotti e altri prodotti della panetteria	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
14.	ex 2004, ex 2005	Ortaggi o legumi, a meno che siano preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
15.	ex 2103	Salse e preparazioni per salse	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
16.	ex 2104	Zuppe, minestre e brodi come pure preparazioni per zuppe, minestre e brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
17.	ex 2105 00	Gelati	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
18.	ex 2106	Preparazioni alimentari che non sono elencate al numero II o III.	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne:

- a. biscotti e pasticcini simili;
- b. pane;
- c. torte;
- d. cioccolato;
- e. prodotti dolciari, compresi i dolciumi;
- f. capsule di gelatina non riempite;
- g. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che contengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano;
- h. estratti e concentrati di carne;
- i. olive ripiene di pesce;
- j. paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne sono ripiene;
- k. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce;
- l. pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faeröer e dall'Islanda;

- m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se:
1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo,
 2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano, e
 3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.

III. Possono essere importati in misura limitata:

Prodotto	Provenienza	Condizioni
a. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l'uomo e gli animali, se:	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona risp. per animale preso con sé
1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;		
2. si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona risp. per animale preso con sé
3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.		
b. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce.	Tutti i Paesi terzi, ad eccezione delle Isole Faerøer e dell'Islanda	al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona
c. Derrate alimentari non elencate al numero I, II o III lettere a e b, come uova e miele.	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona
	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona
d. Derrate alimentari elencate al numero I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da compagnia.	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona

